

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 maggio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balamano, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Palma, Pecorella, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Ruggeri, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 maggio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIOVANNI BIANCHI e BATTAGLIA: « Disposizioni per la promozione e il sostegno del Servizio sociale internazionale - Sezione italiana » (4011);

ROTUNDO: « Disposizioni in materia di regolarizzazione contributiva nel settore agricolo » (4012);

VITALI e TUCCI: « Misure per il rilancio economico e occupazionale delle province di Brindisi e Taranto » (4013);

ZANETTIN ed altri: « Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati » (4014);

BURANI PROCACCINI ed altri: « Istituzione dell'Osservatorio per il riconoscimento della qualifica di "interesse sociale nazionale" alle opere cinematografiche italiane » (4015).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa popolare.**

In data 27 maggio 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

« Unificazione al 10 per cento dell'aliquota IVA sui consumi domestici di gas metano e nuovo metodo di calcolo della base imponibile » (4016).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

**Ritiro di una sottoscrizione
ad una proposta di legge.**

Il deputato Cima ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

BELLILLO ed altri: « Disposizioni per favorire la realizzazione di percorsi ciclabili » (3481).

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

D'AGRÒ ed altri: « Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di competenza nelle controversie che concernono il Servizio sanitario nazionale » (3738) *Parere delle Commissioni I, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

PECORARO SCANIO ed altri: « Norme in materia di attività ricettive a conduzione familiare denominate "bed and breakfast" » (1033) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro del lavoro e
delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 19 maggio 2003, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: STAGNO D'ALCONTRES ed altri n. 9/3200-bis/132, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dall'11 novembre 2002, con-

cernente l'istituto del reddito minimo di inserimento; MORMINO ed altri n. 9/3200-bis/135, modificato e accolto dal Governo, GRANDI n. 9/3200-bis/199, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002 e BURSTONE ed altri n. 9/3200-bis-B/15, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernenti la tutela dei lavoratori della FIAT; Alberto GIORGETTI ed altri n. 9/3200-bis-B/32, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernente l'incremento delle pensioni minime.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro
degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 22 maggio 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 7/00192, approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) l'11 febbraio 2003, concernente l'anno internazionale dell'acqua potabile; all'impegno assunto in sede di risposta all'interrogazione DEIANA ed altri n. 3/02145 nella seduta dell'Assemblea del 2 aprile 2003, concernente la condanna a morte della cittadina nigeriana Amina Lawal Kurami.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 maggio 2003,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante istituzioni di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (234).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 giugno 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2

dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 giugno 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1442 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA PORTOGHESE E IL REGNO DI SPAGNA RECANTE LO STATUTO DI «EUROFOR», FATTO A ROMA IL 5 LUGLIO 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (3623)

(A.C. 3623 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3623 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000.

(A.C. 3623 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Trattato stesso.

(A.C. 3623 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 498.060 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3623 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1172 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA CONCERNENTE I RAPPORTI IN MATERIA SANITARIA, FATTO A ROMA IL 21 DICEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (3808)

(A.C. 3808 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione in merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3808 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.

(A.C. 3808 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità con quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

2. Con accordo concluso con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta specifiche disposizioni attuative dell'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1.

(A.C. 3808 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1923 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA, CON ALLEGATO, FATTO A TIRANA IL 12 MARZO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (3768)

(A.C. 3768 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3768 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998.

(A.C. 3768 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3768 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 16.770 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3768 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERINALE DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA, PER CONTO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE, CON NOTA ESPLICATIVA, FATTO A ROMA IL 7 GIUGNO 2000 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2460-B)

(A.C. 2460-B – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2460-B – Sezione 2)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 339.200 euro per l'anno 2003, 334.440 euro per l'anno 2004 e 339.200 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1892 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA L'11 APRILE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (3767)

(A.C. 3767 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3767 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000.

(A.C. 3767 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3767 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 15.175 annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3767 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI, LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA SUDAFRICANA, DALL'ALTRO, CON ATTO FINALE, ALLEGATI, PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI, FATTO A PRETORIA L'11 OTTOBRE 1999 (3502)

(A.C. 3502 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3502 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con Atto finale, Allegati, Protocolli e Dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.

(A.C. 3502 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decor-

rere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3502 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 19.970 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3502 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIE DOGANALI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 21 NOVEMBRE 2000 (3319)

(A.C. 3319 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3319 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

(A.C. 3319 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3319 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 20.580 annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3319 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA SULLA COLLABORAZIONE
NEL CAMPO DELLE ARTI, DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE E
DELLO SPORT, FATTO A CITTÀ DEL CAPO IL 13 MARZO 2002 (3551)**

(A.C. 3551 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3551 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002.

(A.C. 3551 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decor-

rere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3551 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 350.960 per l'anno 2003, di euro 336.440 per l'anno 2004 e di euro 350.960 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3551 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.